

COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA
VIA VALLECAMONICA 2 - 25055 PISOGNE
(BS) ITALIA Tel. 0364 883011- fax. 0364
8830240

Sito Internet: www.comune.pisogne.bs.it - mail:
protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

**CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E
VIGILANZA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA E DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.**

PERIODO CONTRATTUALE:

ANNI SCOLASTICI: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

CON POSSIBILITA' DI ESECUZIONE

DI ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI (2024/2025 E 2025/2026)

CIG:

Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato d'appalto, l'affidamento a terzi del Servizio di Trasporto Scolastico e Vigilanza ai sensi di legge, per gli alunni frequentanti le Scuole dell'infanzia (pubblica e paritaria) e del Servizio Trasporto Scolastico per gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, come descritto nell'allegato "percorsi" che si considera parte integrante del presente capitolato.

ART. 2 - DURATA CONTRATTUALE ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Appalto ha durata di tre anni scolastici consecutivi a partire dalla data di effettivo inizio del servizio nell'anno scolastico 2021/2022. E' prevista la possibilità di esecuzione di ulteriori due anni scolastici (2024/2025 e 2025/2026) ai sensi dell'art. 63 comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Pertanto, ai fini del presente capitolato l'impresa concorrente dovrà tenere conto della predetta possibilità, ai fini della propria partecipazione alla gara.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Ente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, qualora per ridefinizione dell'orario scolastico o delle linee del trasporto pubblico locale non fosse più prevista o necessaria l'erogazione del servizio ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

Per ogni annualità il servizio prende avvio con l'inizio dell'anno scolastico, secondo il calendario scolastico regionale e le integrazioni ad esso apportate dall'Istituto Comprensivo di Pisogne e ne rispetta la cadenza fino all'ultimo giorno di frequenza definito per ciascuna scuola. L'Appaltatore si impegna ad attivare il servizio alla data che sarà comunicata dall'Amministrazione Comunale in funzione del calendario scolastico: dovrà conformarsi a modalità e tempi del calendario scolastico con orari differenziati a seconda del tipo di scuola e di lezioni dei singoli plessi scolastici.

L'importo per singolo anno scolastico posto a base d'appalto è pari ad €. 122.600,00 iva esclusa.

L'importo contrattuale per i tre anni di riferimento (anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024) è pari a 367.800,00 iva esclusa.

L'importo complessivo a base d'appalto comprensivi della facoltà di proroga di ulteriori due anni è pari a €. 613.000,00 iva esclusa.

L'incidenza del costo della manodopera è stimato nel 46% del valore complessivo del contratto.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

La gestione del servizio oggetto del presente capitolato verrà effettuata dalla ditta appaltatrice a proprio conto ed a proprio rischio e per mezzo di personale ed organizzazione propria.

Il servizio consisterà nel trasporto giornaliero degli alunni delle Scuole dell'Infanzia, per il quale deve essere fornita anche la vigilanza ai sensi di legge con personale ulteriore, diverso dal conducente, e nel trasporto giornaliero degli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado.

Il trasporto dovrà avvenire in base ai percorsi, alle fermate e agli orari di entrata e uscita delle scuole stabiliti dal Comune, al numero degli alunni con modalità ed orari differenti a seconda del tipo di scuola così come meglio specificato nel prospetto dei percorsi allegato ("allegato percorsi").

L'appaltatore dovrà verificare e garantire che gli alunni che salgono sul mezzo siano effettivamente quelli che beneficiano del servizio in quanto autorizzati dal Comune.

Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

Il servizio è ad ogni effetto considerato servizio di pubblico interesse, pertanto l'appaltatore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 ("Principi sull'erogazione dei servizi pubblici") e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato; è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/06/1990 n. 146, pertanto la ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

In caso di abbandono o sospensione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

La ditta appaltatrice dovrà comunque garantire sempre il servizio, provvedendo a sostituire i pullman ed il personale in caso di contrattempi che potrebbero verificarsi nell'espletamento di quanto in oggetto sollevando l'Amministrazione Comunale da responsabilità o maggiori spese.

Non sono ammessi ritardi se non preventivamente concordati con il Comune di Pisogne, o per cause dovute ad eventi straordinari, né anticipi superiori a venticinque minuti sull'orario di inizio delle lezioni, fatto salvo il caso di esplicita autorizzazione del Comune. E' fatto salvo, altresì, il caso in cui gli alunni già presenti sul pullman, vengono scaricati presso il plesso scolastico di destinazione durante il passaggio dinanzi ad esso nel tragitto della corsa, al fine di ridurre il disagio di una lunga permanenza sul pullman stesso. In caso di inadempienza si applicheranno le previste penalità.

In ogni automezzo dovrà esservi in dotazione un telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa.

Il prestatore del servizio dovrà dare immediata comunicazione al Comune di ogni incidente che dovesse verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne fosse derivato alcun danno.

La ditta appaltatrice si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio; in modo particolare è tenuta all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia, osservando ogni precauzione e rispettando le regole della circolazione stradale con particolare riguardo al rispetto dei limiti di velocità. Nei mesi invernali ha l'obbligo di utilizzo di gomme da neve/invernali e catene a bordo da montarsi al primo segnale di pericolo. In prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza. All'arrivo alla scuola l'appaltatore ha l'obbligo di verificare che gli alunni trasportati entrino nel cortile della scuola e che vi sia presente personale della stessa per prenderli in consegna.

La ditta appaltatrice si obbliga in particolare al rispetto di quanto stabilito dal D.M. 31 Gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

I percorsi, le fermate e gli orari del Servizio dovranno rispettare le date e gli orari di inizio e termine delle lezioni scolastiche, considerando tali anche le prove d'esame.

All'interno delle vetture, ben visibile, dovrà essere indicato il percorso e la destinazione della medesima.

L'alunno trasportato non può essere lasciato alla sua fermata prima che sia intervenuta la vigilanza dei suoi genitori o loro delegati fatto salvo il caso in cui i genitori abbiano rilasciato liberatoria ai sensi di legge e non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella più prossima all'abitazione se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione scritta da parte dei genitori.

Durante la durata dell'appalto, qualora dovesse esservi l'iscrizione al servizio di alunno disabile con difficoltà deambulatorie, il mezzo interessato al suo trasporto dovrà essere adeguato e dotato di strumentazione idonea (seggiolini ecc.) al fine di consentire il trasporto dell'alunno in

Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

sicurezza.

L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti solo ed esclusivamente con il Comune di Pisogne e si atterrà scrupolosamente agli accordi con esso stipulati, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da altri organismi o soggetti, salvo quanto previsto nelle disposizioni del presente capitolato in merito alle comunicazioni da parte dell'Autorità scolastica.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi, pena l'applicazione della penale prevista dall'art. 15 del presente capitolato.

La ditta appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle variazioni di percorso che si rendessero necessarie sulla base degli iscritti al servizio, ma anche per esigenze di ordine organizzativo e/o didattiche, richieste dal Comune. Quest'ultimo, si riserva la facoltà di apportare modifiche al servizio, intensificandolo o ridimensionandolo anche con l'aggiunta o eliminazione di nuclei di utenza o con l'aggiunta e l'eliminazione di tratte di percorrenza anche in rapporto agli iscritti al servizio, per utilizzare il quale, ogni anno scolastico, gli alunni devono rinnovare/presentare specifica richiesta.

L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di apportare variazioni ai percorsi, in aumento o in diminuzione, contenute entro il 20% sul totale del chilometraggio mensile, mantenendo invariato il corrispettivo da corrispondere all'appaltatore e senza che quest'ultimo possa vantare pretese in caso le variazioni prevedano un aumento del chilometraggio. E' fatto salvo il caso in cui, a seguito delle variazioni, si riduce per un periodo di oltre due mesi il numero dei mezzi utilizzati: nel caso specifico il corrispettivo richiesto per il servizio oltre il secondo mese dall'inizio della variazione si riduce proporzionalmente sulla base del minor costo dei mezzi e del personale. E' fatto altresì salvo il caso in cui, per svariati motivi (es. richiesta di attivazione di una nuova tratta/linea o variazione della stessa che, per la tipologia della carreggiata/strada prevede, l'utilizzo di un pullman di diversa dimensione da quelli in corso di utilizzo), condivisi sia dal Comune sia dall'Appaltatore, a seguito delle variazioni necessita incrementare il numero dei mezzi/autisti utilizzati: in questo caso, le modifiche, nonché le varianti, sono disciplinate dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e dalle disposizioni legislative e regolamentari correlate e l'appaltatore potrà condizionare l'attuazione della variazione all'accettazione da parte del Comune della quantificazione di specifico compenso integrativo da determinarsi sulla base del gravame della spesa.

Con esclusione dei casi "fatti salvi" nei due precedenti periodi per i quali si applica quanto in specifico detto, qualora si verifichi uno scostamento in aumento o in diminuzione rispetto al chilometraggio definito nell'"allegato percorsi", superiore al 20% fra i Km complessivi mensili effettivamente percorsi e quelli che avrebbero dovuto essere percorsi sulla base dell'affidamento del servizio come risultanti dalle corse elencate nello "allegato percorsi", il valore dell'offerta sarà rideterminato, in aumento o in diminuzione, proporzionalmente all'eccedenza di variazione predetta; esempio: in caso di aumento dei Km effettivamente percorsi – su base mensile - rispetto a quelli di riferimento posti a base dell'appalto, pari al 23%, il prezzo mensile sarà ricalcolato con l'aggiunta di un aumento del 3%.

ART. 4 – PRESCRIZIONI DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro e di quanto altro possa comunque interessare il servizio.

Inoltre la ditta aggiudicataria deve osservare le disposizioni legislative e gli accordi di lavoro che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente e tutte le norme in

Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed infortunistiche per tutto il periodo di vigenza dell'appalto, nonché di far rispettare gli obblighi che fanno capo al conducente del mezzo, indicati nel presente capitolato.

ART. 5 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

L'appaltatore deve effettuare il servizio con personale idoneo, in possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto. Detto personale dovrà osservare con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti.

L'appaltatore dovrà dotare il personale addetto al servizio di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Durante lo svolgimento del servizio, al conducente è vietato:

- a) fare schiamazzi ed usare gesti e parole volgari, anche se nell'intento di richiamare all'ordine gli utenti;
- b) fare salire sull'autoveicolo adibito al solo trasporto scolastico persone estranee al servizio stesso, nonché utenti non preventivamente autorizzati dal Comune;
- c) fumare sull'autobus anche con mezzo fermo e vuoto;
- d) effettuare fermate e variazioni di percorso, non attinenti l'ottimale espletamento del servizio e non concordate con il competente Ufficio Comunale;

Nell'espletare il servizio, il personale, del cui operato è totalmente responsabile l'appaltatore, ha il dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo (Corte di Cassazione, III sez. civ., sentenza n. 4359 del 3/3/04).

L'Amministrazione Comunale potrà pretendere la sostituzione del personale impiegato che non osservi un contegno corretto verso gli utenti del servizio o che non rispetti, neppure dopo il secondo richiamo, le disposizioni di sicurezza e le modalità di esecuzione del servizio di cui al presente capitolato.

Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, deve essere dipendente dell'appaltatore il quale è tenuto all'osservanza delle norme di legge, di regolamento e dei contratti collettivi nazionali di categoria che disciplinano il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti.

L'appaltatore, anche se non aderente alle associazioni firmatarie degli accordi, dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori che costituiscono oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria di inquadramento del personale dipendente dall'appaltatore, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo di lavoro che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa, in sede nazionale e/o provinciale.

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, all'osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenza e disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine il Comune si riserva il diritto di richiedere all'impresa la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è fatto obbligo all'appaltatore di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei
Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

lavoratori di cui D. Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i., assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale da cui rendere sollevato indenne il Comune.

Prima dell'inizio delle attività l'aggiudicatario dovrà redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, ai sensi della citata normativa.

L'aggiudicatario dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio e, periodicamente, a richiesta del Comune, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi e produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Il curriculum del coordinatore, il curriculum degli autisti dei mezzi impegnati sul servizio e la capacità dell'appaltatore di gestire le emergenze saranno oggetto di valutazione (offerta qualitativa) in sede di aggiudicazione.

L'appaltatore dovrà inoltre segnalare tempestivamente le variazioni di personale che dovessero intervenire successivamente all'avvio del servizio.

Il Comune avrà la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti e procedere alla verifica sulla regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva; in caso di accertamento di una inadempienza contributiva procederà ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010.

ART. 6 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI GENERALI DELL' APPALTATORE

Al servizio di trasporto alunni devono essere adibiti scuolabus immatricolati in conformità al servizio espletato e riconosciuti idonei e collaudati dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, abilitati al trasporto di un numero adeguato di studenti oltre al conducente e all'accompagnatore ove previsto; nell'interno delle vetture dovrà essere indicato il numero dei posti disponibili.

Qualsiasi modifica degli scuolabus adibiti al servizio in questione dovrà essere approvata e collaudata dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio compreso i trasportati qualora non operi la garanzia RCA, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente al Comune di Pisogne od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. Ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a persone o a cose, sarà senza riserve ed eccezioni a carico della Ditta. La responsabilità dell'appaltatore non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie (prima della partenza), di consegna o accessorie in genere del trasporto durante le soste o fermate.

In caso di emergenza sanitaria l'appaltatore deve adeguarsi, senza alcun costo aggiuntivo addebitabile al Comune, alle disposizioni e misure specifiche dettate dal legislatore

Saranno a carico dell'appaltatore e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, gli oneri ed obblighi seguenti:

- la manutenzione ordinaria e la riparazione degli automezzi nel rispetto delle

Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale;

- il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
- le spese per carburante;
- i costi derivanti dalle percorrenze previste nel presente capitolato, ma anche quelli gratuiti offerti in sede di “offerta tecnica” per qualunque motivo effettuate;
- le spese per l’uso di locali, tettoie e quant’altro necessario per il ricovero dei mezzi;
- le spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
- il lavaggio e la sanificazione di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare standard qualitativi e di sicurezza igienico-sanitaria adeguati alle disposizioni di legge anche legate ad eventi eccezionali;
- la sostituzione dei veicoli in caso di imprevisti al fine di non comportare interruzioni del servizio;
- l’esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendone il regolare svolgimento ed intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni impreviste relative ad assenza di personale, avaria di mezzi, incidenti o altro;
- il rispetto dei percorsi stabiliti dal Comune (non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati dal Comune, se non a seguito di espressa autorizzazione oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate e autorizzate dall’organo comunale competente. Ugualmente non sono ammesse soste o fermate durante lo svolgimento del percorso o quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio);
- l’individuazione di un Responsabile che tenga i rapporti con l’Amministrazione e le Scuole che sia sempre reperibile nell’orario di svolgimento del servizio;
- la collaborazione con l’Ufficio Istruzione del Comune ai fini dell’aggiornamento costante dell’elenco degli utenti con l’indicazione delle singole fermate;
- la tempestiva comunicazione all’Ufficio Istruzione del Comune di eventuali disfunzioni rilevate dall’utenza nonché di reclami ricevuti e trasmissione per iscritto dei chiarimenti in merito;
- la comunicazione all’Ufficio Istruzione di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- la consegna agli utenti di eventuali comunicazioni dell’Amministrazione Comunale o della scuola inerenti il servizio;
- l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici o privati assumendosi l’onere per gli eventuali risarcimenti esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità;
- la stipula di polizze assicurative R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per ogni automezzo assegnato al servizio; la polizza dovrà comprendere la copertura per infortunio anche durante la salita o la discesa degli utenti e per i terzi trasportati dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun veicolo.;
- la stipula di polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. secondo quanto previsto al successivo art. 11;
- le spese per servizi sostitutivi di emergenza o in caso di sciopero del proprio personale;
- le spese di registrazione del contratto;
- le altre spese non elencate, ma necessarie, per la regolare e completa attuazione del

Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

servizio, che non siano di competenza del Comune.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO E RIMESSAGGIO

La gestione del Servizio di trasporto avverrà con mezzi di esclusiva proprietà dell'appaltatore o in sua piena e documentata disponibilità (usufrutto, patto di riservato dominio, leasing); tali mezzi dovranno essere dotati di regolare licenza/autorizzazione ed essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e con ogni successivo adeguamento delle norme di sicurezza indipendentemente dall'anno di immatricolazione. La ditta aggiudicataria deve garantire mezzi idonei alle diverse tipologie di trasporto scolastico richieste dal servizio in particolare con riferimento al numero di utenti da trasportare (che dovranno trovare tutti posto a sedere) e alla tipologia delle strade da percorrere come indicate nello "allegato percorsi".

Per il Servizio devono essere utilizzati un minimo di tre mezzi dei quali n. 2 di dimensioni contenute e con massimo n. 30 posti a sedere in quanto destinati anche alle frazioni e località montane. Le tratte di montagna infatti, già lunghe e di difficile percorrenza per la contenuta larghezza della carreggiata stradale, divengono ancor più ostiche nel periodo invernale per la presenza di neve e ghiaccio. La pregressa esperienza di servizio su strade di montagna sono oggetto di valutazione Tecnica/qualitativa in sede di aggiudicazione secondo i criteri stabiliti nel bando di gara.

Il trasporto dovrà essere effettuato esclusivamente con scuolabus rispondenti alle norme dettate dai decreti ministeriali 18.04.1977 e 31.01.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e

successive modifiche ed integrazioni.

In particolare detti mezzi devono:

- aver effettuato la revisione nei termini previsti dalla normativa vigente ed effettuarla regolarmente durante l'esecuzione del servizio,
- possedere tutti i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ed essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione dei veicoli, così come disposto dal D.lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione e successive modifiche ed integrazioni;
- essere regolarmente immatricolati, a norma dell'art. 93 del C.d.S., e circolare muniti della carta di circolazione, del certificato assicurativo e di tutti gli altri documenti prescritti per l'attività di trasporto viaggiatori su strada;
- essere utilizzati osservando tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nella carta di circolazione e nei documenti autorizzativi dei veicoli;
- essere provvisti di idonea copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi;
- essere dotati di tutte le autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio del trasporto;
- essere dotati di attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro;
- essere in possesso delle caratteristiche richieste dal percorso a cui sono destinati e pertanto adatti per dimensioni ed ingombro, per portata ed agibilità di manovre a percorrere strade su cui dovranno essere effettuati i servizi.
- Essere dotati di omologazione ambientale non inferiore ad Euro 4.

In sede di presentazione dell'offerta il concorrente dovrà indicare i dati completi e le caratteristiche dei mezzi assegnati al servizio compresi quelli di scorta. L'età del parco automezzi e la classe ambientale di omologazione dei singoli mezzi saranno oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione secondo i criteri stabiliti nel bando di gara.

Il Servizio di Trasporto Scolastico deve avvenire in osservanza delle vigenti leggi, in particolare Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

del Codice della Strada, oltre alle disposizioni del Ministero dei Trasporti, con mezzi in regolare possesso dell'appaltatore, idonei all'uso, in perfetta efficienza, ordine, pulizia e sanificazione, in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia di circolazione stradale, ricevuta pagamento tassa di possesso e carta di circolazione con annotate le revisioni previste dalla legge e di copertura assicurativa illimitata a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. In particolare, la garanzia per i terzi trasportati dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun veicolo.

L'appaltatore si assume l'onere di provvedere al rifornimento, manutenzione e sanificazione ed in genere a tutti gli interventi necessari al buon funzionamento e alla conservazione ottimale dei mezzi per tutta la durata dell'appalto. In particolare è tenuto ad avere, sui mezzi utilizzati, pneumatici in buono stato secondo le disposizioni vigenti sulla circolazione stradale. Il progetto di manutenzione e sanificazione degli automezzi sarà oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione.

Il rimessaggio dei veicoli dovrà essere effettuato in idonea autorimessa la cui ubicazione consenta il raggiungimento dei plessi Scolastici serviti con una tempistica non superiore a 30 minuti, da comprovarsi mediante l'impiego dello strumento "google maps" in ipotesi di assenza di traffico. E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di presentare, prima dell'inizio del servizio e comunque entro il termine che sarà assegnato dall'Amministrazione, idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità della rimessa entro la data prevista per l'avvio del servizio. La mancata disponibilità della rimessa con le caratteristiche richieste si configura quale "grave inadempimento" con conseguente revoca dell'affidamento, senza che la ditta abbia nulla a che pretendere dal Comune.

ART. 8 - PERIODO DI EFFETTUAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato tutti i giorni di lezione delle scuole dell'infanzia (Statale e Paritaria), primarie e secondarie di 1° grado, previsti dal calendario scolastico (eccettuate le festività, i giorni di vacanza o le sospensioni dovute a ragioni di vario ordine quali scioperi, fatti climatici, sanitari ecc.) in base ai percorsi ed orari distinti per scuole e che verranno redatti in via definitiva prima dell'avvio del servizio in relazione agli utenti che richiederanno il servizio stesso ed il cui elenco completo sarà trasmesso all'appaltatore a cura dell'Amministrazione Comunale.

La data di inizio dell'anno scolastico è comunicata per iscritto alla ditta aggiudicataria almeno cinque giorni prima dal responsabile del servizio comunale competente.

Per ogni anno scolastico si presumono 209 giorni di servizio per le scuole primarie e secondarie di primo grado, oltre ai giorni previsti per gli esami e 195 giorni per le scuole dell'infanzia.

La ditta aggiudicataria deve garantire per tutto l'arco giornaliero di effettuazione del servizio la presenza o la pronta reperibilità di propri operatori al fine di poter apportare tempestivamente le necessarie modifiche al programma di trasporto giornaliero che si rendessero necessarie, comunicate telefonicamente o a mezzo fax dal competente ufficio comunale.

La ditta aggiudicataria deve informare tempestivamente l'amministrazione comunale circa eventuali inconvenienti o incidenti che si dovessero verificare durante l'effettuazione del servizio o di qualsiasi altro fatto che abbia coinvolto il/i mezzi e/o terzi e/o gli utenti, nonché per quanto concerne l'eventuale interruzione, sospensione o variazioni del servizio.

La ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare comunque il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente appalto anche in presenza di causa pendente fra la stessa ed il Comune.

ART. 9 - PERCORSI-FERMATE ORARI

Il servizio consiste nel prelevare gli utenti lungo le tratte in modo che gli stessi possano Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

accedere ai plessi scolastici almeno due minuti prima dell'inizio delle lezioni, nonché il prelievo dei medesimi, al termine delle lezioni, per il rientro alle località di provenienza.

L'appaltatore dovrà garantire il trasporto degli alunni secondo l'allegato "Percorsi", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

La partenza della tratta casa-scuola è convenzionalmente stabilita in corrispondenza della prima fermata individuata per la salita degli utenti con indicato l'orario stabilito e termina in corrispondenza dell'ultimo plesso scolastico raggiunto.

La partenza della tratta scuola-casa è convenzionalmente stabilita in corrispondenza del primo plesso scolastico individuato per la salita degli utenti e termina all'ultima fermata prevista corrispondente alla discesa dell'ultimo alunno.

Per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia l'inizio della linea coincide, sia in andata che al ritorno, con la presenza dell'accompagnatore, indispensabile a norma di legge, fin dalla prima fermata e termina con la sua discesa.

La ditta aggiudicataria deve osservare il piano di esecuzione del servizio posto a base dell'appalto dall'Amministrazione: "allegato percorsi", parte integrante del presente capitolato; il Comune comunicherà eventuali variazioni prima dell'inizio di ogni singolo anno scolastico. Il piano dei percorsi definitivo non potrà subire variazioni senza la preventiva autorizzazione del Comune di Pisogne.

Percorsi, fermate e orari sono suscettibili di variazioni in dipendenza delle richieste di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, di una diversa articolazione dell'orario delle lezioni o di altre sopraggiunte evenienze non prevedibili nel presente capitolato.

La ditta aggiudicataria deve pertanto adeguare, immediatamente e dietro semplice richiesta da parte dei competenti uffici comunali, percorsi/fermate/orari sulla base di esigenze che si dovessero presentare all'inizio del calendario scolastico, nonché a quelle che si dovessero presentare in corso d'anno, senza pretesa alcuna, ferme restando le condizioni di remunerazione e di esecuzione del servizio previste nei precedenti art. 2 e 3 del presente capitolato.

Gli orari e le singole fermate dell'allegato percorsi sono puramente indicativi, potendo quindi subire delle variazioni in ogni momento, sia in base alla distribuzione della popolazione scolastica sul territorio, sia in rapporto alle effettive esigenze che si manifesteranno.

In caso di sciopero o riunioni sindacali che interessassero il personale della scuola o in caso di interruzione, a qualsiasi titolo, dell'attività scolastica, ancorché quest'ultima sia già iniziata, il Comune potrà chiedere, senza alcun onere a suo carico, variazioni degli orari e/o corse aggiuntive e l'appaltatore dovrà attivarsi tempestivamente per garantire il più sollecito trasporto degli alunni. Non saranno calcolati i percorsi di trasferimento dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa ed i trasferimenti interni degli autobus senza utenti per recarsi da un capolinea all'altro, percorsi comunque dovuti dall'appaltatore e pertanto da considerarsi in sede di formulazione dell'offerta.

ART. 10 - CONTROLLI

L'appaltatore dovrà costantemente verificare che gli alunni trasportati siano effettivamente i richiedenti il servizio, ammessi alla fruizione del medesimo dal Comune e che gli utenti del Servizio siano quelli effettivamente autorizzati ad usufruire del Servizio compresi nell'elenco trasmesso dal Comune.

Il servizio potrà infatti essere utilizzato solamente dagli utenti autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, controlli sulla qualità di espletamento dei servizi, in particolare per quanto attiene il rispetto degli obblighi Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

contrattuali assunti, sul regolare adempimento del contratto, rispetto degli orari e sui mezzi di trasporto della ditta appaltatrice, riservandosi l'Amministrazione la più ampia facoltà di esercitare gli stessi controlli per mezzo di organismi tecnici ufficiali al fine di accertare la più completa applicazione delle norme del presente capitolato.

Qualora le circostanze lo richiedano, può essere inviato sui mezzi di trasporto personale appositamente comandato dall'Amministrazione appaltante con funzioni di controllore.

ART.11 – PREVENZIONE, RISARCIMENTO DEI DANNI, RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'appaltatore deve porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare infortuni e danni di qualsiasi entità a persone o cose.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza R.C.T./R.C.O. riferita al presente appalto con massimale R.C.T. non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per i danni a terzi derivanti dall'attività svolta e massimale R.C.O. non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecento/00) per danni ai prestatori d'opera.

La polizza R.C.T. /R.C.O. dovrà essere mantenuta in vigore fino alla scadenza dell'appalto e comunque fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione Comunale. Qualora l'appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste s'intendono espressamente operanti per il servizio svolto per il Comune di Pisogne, specificatamente per il presente appalto.

Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Il servizio dovrà essere eseguito in proprio dal soggetto affidatario, il quale non potrà cedere il contratto a pena di nullità.

ART. 13 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il Comune verserà all'appaltatore il corrispettivo risultante dalla gara; nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura. Il corrispettivo previsto per singolo anno scolastico dovrà essere ripartito in dieci fatture mensili posticipate che l'appaltatore dovrà emettere per i soli mesi di durata effettiva dell'anno scolastico (settembre/giugno).

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di legge previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto d'appalto.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d'appalto.

In caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla

Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso.

ART. 14 – EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE

Mentre l’aggiudicatario assume l’impegno nei confronti dell’Ente appaltante per effetto della sola presentazione dell’offerta, l’Amministrazione Comunale rimane obbligata solamente dopo l’aggiudicazione definitiva del responsabile del servizio competente.

Il prezzo a cui verrà aggiudicato l’appalto, si intende accettato dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

Il prezzo per singolo anno quale risulterà dalla determinazione di aggiudicazione definitiva della gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

ART. 15 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Se durante lo svolgimento del servizio dovessero essere rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l’Amministrazione Comunale applicherà, fatte salve ulteriori contestazioni effettuate dagli organi preposti alla sicurezza della circolazione stradale o da altre Autorità, le seguenti penali nei casi di seguito indicati e per ogni singolo caso accertato:

- € 500,00 per l’impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati.
- € 250,00 per il mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi;
- € 500,00 per l’impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti;
- € 600,00 per comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio;
- € 300,00 per il mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione;
- € 400,00 per mancata effettuazione di una corsa;
- € 250,00 per mancata effettuazione di parte di una corsa;
- € 400,00 per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.);
- € 400,00 per violazione del codice della strada;
- € 200,00 per preavviso di sciopero non comunicato ovvero comunicato oltre il termine stabilito dalla normativa oppure mancato avviso immediato all’Ufficio Istruzione di interruzione o variazione del servizio causa contrattempi o imprevisti o forza maggiore.

In caso di inadempienze diverse da quelle sopra espressamente indicate, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, verrà applicata, secondo gravità, una sanzione da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 600,00.

Ogni applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta da parte del Responsabile d’Area del Comune alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione. Trascorso il suddetto termine senza che siano pervenute osservazioni o qualora le controdeduzioni dell’appaltatore non siano ritenute valide l’Amministrazione Comunale procederà all’applicazione delle penali, senza pregiudizio di ogni altra azione di merito.

L’applicazione della penale non solleva l’appaltatore dall’obbligo di eliminare subito le cause oggetto del rilievo.

L’importo della penale sarà decurtata d’ufficio da una delle successive fatture relative al servizio prestato.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

In presenza d'inadempienze gravi e ripetute, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per l'effetto degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato e con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati e di procedere all'incameramento del deposito cauzionale.

Costituiscono motivo per la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento se l'Amministrazione Comunale vorrà avvalersene, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- ripetute violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel servizio o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali o abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e contestate che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi di sicurezza per i trasportati o per terzi, persone o cose;
- arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione di tutto o di parte del servizio oggetto dell'appalto;
- applicazione di almeno tre penalità per i casi di inadempienza contrattuale;
- mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- accertata mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio di attività oggetto dell'appalto;
- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 C.C.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di interpellare la seconda ditta classificata per procedere all'affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche proposte dalla stessa in sede d'offerta e, in caso di rifiuto della seconda classificata, di interpellare le successive ditte classificate utilmente in graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

Nel caso di non disponibilità delle ditte in graduatoria interpellate, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla ditta inadempiente d'ogni conseguente spesa o danno.

ART. 17 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

a) "GARANZIA PROVVISORIA".

Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia, che deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

b) "GARANZIA DEFINITIVA".

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria. La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratto collettivo, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D. Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (D.I. n. 31 del 19/01/2018) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 18 - PREVENZIONE DA INTERFERENZE ILLECITE

L'Appaltatore si impegna ad osservare le clausole d'impegno da interferenze illecite sottoscritte con autodichiarazione in sede di partecipazione alla gara.

La Ditta si impegna altresì ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Il mancato rispetto delle clausole d'impegno determinerà la risoluzione del contratto stesso (clausola risolutiva espressa).

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, sia durante il periodo di concessione, sia al suo termine, qualunque sia la natura giuridica civile, penale o amministrativa, nessuna esclusa, il Foro competente sarà quello di Brescia.

ART. 20 - RINVIO

Per quanto altro non specificato nel presente capitolato speciale d'appalto e nei rispettivi allegati, si fa espresso riferimento a quanto previsto nel bando di gara, alle norme e disposizioni Firma del Legale Rappresentante per accettazione:

del codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di appalti con particolare riferimento ai pubblici servizi.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti o pertinenti al contratto che sarà stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo

ART. 22 – TRATTAMENTO DATI L. 675/96

L'appaltatore sarà tenuto, per tutta la durata del contratto, al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento a quanto previsto nel D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali " modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

A tutti gli effetti di legge l'appaltatore sarà riconosciuto quale Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE relativamente ai dati acquisiti in relazione all'espletamento del servizio in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Gianpiero Mascarino

Allegati:

- "Allegato Percorsi"

Firma del Legale Rappresentante per accettazione:
